

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2561

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 13 ottobre 1960 (Stampato n. 1161)*

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(ANDREOTTI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(TAVIANI)**

Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonché alla legge 9 giugno 1950, n. 449

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 15 ottobre 1960*

---

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Al testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni;

la lettera *b*) dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:

« *b*) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ovvero diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista »;

il primo e il secondo comma dell'articolo 26 sono sostituiti dai seguenti:

« Gli ufficiali di complemento del servizio sanitario (medici e chimici farmacisti) e del servizio veterinario sono normalmente tratti dai militari che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (ad eccezione dei chimici farmacisti per i quali occorre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacisti) ed abbiano superato i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi stessi.

Possono però essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di complemento, dai sottufficiali e dai militari di truppa — anche se in congedo assoluto — di qualsiasi arma o servizio che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (salva, per i chimici farmacisti, l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli appositi esperimenti; per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina è portato a 55 anni e la nomina stessa ha luogo, secondo l'età, nella categoria del complemento o della riserva di complemento »;

l'ultimo comma dell'articolo 27, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 636, è sostituito dai seguenti:

« I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere b), c) e d) sono nominati direttamente sottotenenti, non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è stabilito a cinquantacinque anni. Per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il detto limite di età è di 58 anni.

Le nomine a sottotenente effettuate a norma del presente articolo hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento ».

#### ART. 2.

L'articolo 2 della legge 9 giugno 1950, n. 449, è sostituito dal seguente:

« Per coprire i posti rimasti vacanti in sede di concorsi per l'ammissione all'Accademia militare, effettuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere direttamente al secondo anno di detta Accademia mediante concorso per esami i tenenti

e i sottotenenti di complemento delle varie armi e del servizio automobilistico, che siano in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione all'Accademia stessa e che al 1° ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

I tenenti e i sottotenenti di complemento vincitori del concorso dovranno rinunciare al grado rivestito per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi. Tuttavia, per coloro che non conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, la rinuncia al grado si considera come non avvenuta ».